**CONVENZIONE**

**TRA**

Il **Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione** (di seguito anche “Dipartimento”), con sede legale a Torino, in via Sant’Ottavio 20 – C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, rappresentato da

- il Direttore Prof. Gianluca Cuozzo, nato a Torino il 2/05/1967, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del .......................

- la Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto,

entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione, in Torino, Via S. Ottavio, 20, 10124

**E**

**Fondo Foragri** (di seguito anche “il Fondo” o “Foragri”) con sede legale a Roma in Via Flavia 3 – C.F. 97472630587, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante Dott. Stefano Bianchi, nato a Roma il 9/04/1949

di seguito congiuntamente indicate come “Parti”

**PREMESSO CHE**

-  il Fondo Foragri non ha fini di lucro ed opera in favore delle imprese, e dei relativi dipendenti, del settore agricolo, nonché di tutti i soggetti che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale. Il Fondo promuove e finanzia in tutto o in parte, nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;

- il Fondo Foragri secondo quanto indicato al punto 3.2 delle "Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" emanate il 10 aprile 2018 dall'ANPAL, ha introdotto nell'Avviso 1/2019 e seguenti la progettazione per conoscenze e competenze e la possibilità del rilascio dell'attestazione degli apprendimenti acquisiti;

- il Dipartimento svolge attività di consulenza e ricerca commissionata, in base alla legge 240/2010 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730/2012 e il Regolamento unico per la disciplina di fondi e commesse esterne emanato con Decreto Rettorale n. 4046/2015.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto dell’Accordo**

1.1Foragri affida al Dipartimento la supervisione scientifica dell’attività di ricerca e formazione sul tema "*Ricerca e sviluppo di processi per l’individuazione, valutazione e validazione delle competenze in esito a percorsi di formazione continua"*. Il programma delle attività di ricerca e formazione è elaborato dal Dipartimento sulla base di quanto concordato con il Fondo, secondo gli accordi economici di cui all’art. 3 e prevede:  analisi delle attività di formazione continua messe in atto dai soggetti attuatori, analisi delle attività di progettazione per conoscenze e competenze relative ai piani di formazione continua, supervisione dei modelli di valutazione, validazione e certificazione degli apprendimenti acquisiti, formazione ai soggetti attuatori e attività di divulgazione scientifica, anche sulla base di competenze in materia di pedagogia sperimentale e docimologia di cui la Prof.ssa Daniela Robasto è Responsabile Scientifico.

1.2 Il Fondo si riserva di costituire un Comitato Tecnico-Scientifico con la partecipazione del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione e di Enti Nazionali che abbiano competenze in materia di validazione e certificazione degli apprendimenti acquisiti, al fine di realizzare un monitoraggio ed una supervisione congiunta sulle attività di formazione continua oggetto della ricerca.

1.3 Il Responsabile della ricerca s'impegna, per la durata del presente contratto ed eventuali sue proroghe, a non svolgere per conto terzi ricerche e altre attività analoghe sugli stessi specifici temi compresi nelle attività del presente Accordo, solo allorché tali ricerche e attività possano provocare danno agli interessi del Fondo connessi a questo contratto.

1.4 Le attività oggetto del presente Accordo avranno durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione e si considereranno ultimate nel mese novembre 2021.

1.5 Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente contratto, su richiesta scritta e motivata in tal senso inviata da una delle Parti all'altra prima della scadenza di tale termine originario. L'eventuale proroga della durata del presente contratto, nonché ogni altra successiva proroga dovesse essere concordata tra le parti, non comporterà alcun ulteriore esborso a carico del Fondo rispetto all'importo previsto all’art. 3 che rimarrà pertanto invariato. Qualora invece la proroga preveda attività ulteriori, le Parti concorderanno l'eventuale integrazione al presente contratto.

1.6 Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso le sedi del Fondo e presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione. Nel caso in cui le attività siano da svolgersi presso la sede del Fondo o degli enti attuatori previsti dal Fondo, il Fondo si farà completo carico delle spese di trasferta del personale del Dipartimento impiegato.

**Art. 2 - Responsabilità della commessa**

2.1 Per quanto concerne l'esecuzione del presente contratto, Foragri affida il compito dei necessari rapporti con il Dipartimento al Dott. Roberto Bianchi, Direttore del Fondo, e il Dipartimento individua, quale responsabile della commessa, la prof.ssa Daniela Robasto, la quale si connota nei confronti del Dipartimento come responsabile dei lavori richiesti.

**Art. 3 - Condizioni economiche**

3.1 A fronte delle attività di cui all’art. 1, il Fondo si impegna a corrispondere al Dipartimento un compenso forfettariamente pattuito in euro 10.000 IVA inclusa, previa emissione di regolari fatture da parte del Dipartimento secondo la seguente calendarizzazione:

- euro 5.000 IVA inclusa entro il 31 marzo 2021

- euro 5.000 IVA inclusa entro il 30 novembre 2021

Nel compenso previsto non sono conteggiate le spese di trasferta del personale DFE impiegato che saranno a completo carico del Fondo.

3.2 Le tranche di pagamento saranno versate dal Fondo al Dipartimento sul conto corrente intestato al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione - Università degli Studi di Torino, Istituto Bancario Intesa San Paolo; IBAN: IT88C0306909217100000460186,specificando la causale: Contratto Ricerca Foragri prof.ssa Robasto. I pagamenti saranno effettuati dal Fondo entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

3.3 Le fatture relative al presente contratto dovranno essere inviate al fondo ai seguenti indirizzi email: foragri.fatture@pec.it e r.bianchi@foragri.com.

**Art. 4 - Rapporti tecnici, relazioni e risultati**

4.1 Il Dipartimento redigerà e trasmetterà al Fondo rapporti sullo stato d'avanzamento delle attività incaricate alla fine di ognuno dei periodi intermedi o alla fine dell'attività stessa come specificato al punto 1.3 oppure contestualmente alla richiesta di riunioni specifiche relative agli stati di avanzamento, analisi delle attività intermedie, analisi dati parziali che il Fondo necessiti secondo le scadenze previste dai piani formativi a cui partecipa in qualità di Fondo Finanziatore.

4.2 A completamento dell'attività stabilita dal presente contratto, solo se richiesto dal Fondo, il Dipartimento redigerà e trasmetterà a Foragri una relazione finale entro i 30 giorni successivi alla data stabilita per la scadenza del contratto stesso, contenente un dettaglio sugli studi e lavori effettuati e/o l’insieme degli stati di avanzamento nei formati richiesti dal Fondo.

4.3 L'accettazione da parte del Fondo della relazione finale e/o dei protocolli o stati di avanzamento intermedi, solo se richiesti, consente il pagamento dell'ultima rata dell’importo contrattuale di cui all'art. 3.1.

4.4 I rapporti e le relazioni di cui al punto 4.1 e 4.2 dovranno essere compilati secondo le modalità concordate tra i rappresentanti e forniti al Fondo in copie inviate digitalmente.

4.5 Il Responsabile della Ricerca si impegna a tenere per tre anni dalla scadenza del contratto, a disposizione del Fondo e delle persone da essa abilitate, i documenti necessari alla conoscenza dei lavori di ricerca oggetto del presente contratto e del loro svolgimento.

4.6 I rapporti, le relazioni e tutta la corrispondenza, eccezione fatta per la trasmissione degli originali delle fatture che è regolamentata secondo quando previsto dal punto 3.2, dovranno essere inoltrati: al dott. Roberto Bianchi, per la documentazione relativa agli stati di avanzamento del lavoro, alla dott.ssa Daniela Agnoni per la documentazione contabile.

4.7 La corrispondenza del Fondo verso il Dipartimento dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo: Area Servizi alla Ricerca del Polo di Scienze Umanistiche - Università di Torino, via Sant’Ottavio 50, 10124, Torino; ricerca.scienzeumanistiche@unito.it; PEC: dfe@pec.unito.it.

**Art. 5 - Obbligo di riservatezza**

5.1 Il Responsabile della Ricerca si renderà garante che le persone da egli impiegate nello svolgimento delle attività di ricerca mantengano, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni, cognizioni e documenti dei quali gli stessi verranno comunque a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente contratto, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.

5.2 L'obbligo di riservatezza di cui al presente paragrafo sopravvivrà al completamento delle attività oggetto del presente contratto, nonché alla cessazione o risoluzione del medesimo per qualsiasi causa; esso cesserà di essere efficace quando le informazioni diverranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Responsabile della Ricerca e/o alle persone da esso impiegate nella esecuzione del presente contratto, o comunque trascorsi tre anni dal completamento delle attività oggetto del presente contratto.

**Art. 6 - Utilizzo dei risultati**

6.1 I risultati ottenuti nell'ambito delle attività di cui all’art. 1 rimarranno di proprietà del Fondo, il quale ne potrà disporre pienamente e liberamente. Al Fondo spetteranno parimenti ogni altro diritto di proprietà industriale ad essi connesso salvi restando i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione. Il Responsabile della Ricerca dovrà prontamente comunicare al Fondo eventuali invenzioni associate a tali risultati. Su tali invenzioni potranno essere depositate domande di brevetto, a proprio arbitrio, dal Fondo. In tal caso, il Responsabile della Ricerca si impegna a fornire al Fondo tempestivamente le informazioni e gli elementi necessari al deposito e alla prosecuzione di domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali risultati. Ai fini del presente punto 6.1 si considera come derivante dalle attività di cui all’art. 1 qualsiasi invenzione fatta dalle persone preposte alle medesime dal Responsabile della Ricerca e che trovi origine nello svolgimento delle stesse durante il periodo contrattuale.

6.2 Il Dipartimento disporrà su richiesta e unicamente per scopi di studio e ricerca di un diritto di licenza gratuita non esclusivo e non trasferibile sui brevetti di cui al punto 6.1.

6.3 Il Responsabile della Ricerca si impegna a trattare in maniera riservata ogni informazione che riguardi le attività oggetto del presente contratto e i risultati conseguiti nell'ambito di tali attività. Si impegna, in particolare, a non mettere a disposizione di terzi e a non divulgare le informazioni di carattere tecnico associate a, o derivate da, i risultati delle attività oggetto del presente contratto e a non usarle per scopi diversi da quelli del presente contratto se non con il consenso scritto del Fondo. Lo sviluppo di tesi di laurea sugli argomenti del contratto (e la relativa pubblicazione della relazione conclusiva) è permesso solo previa autorizzazione scritta del Fondo.

6.4 La ricerca in oggetto potrà dare luogo a pubblicazioni con modalità da concordarsi tra le parti. I risultati non potranno essere comunque oggetto di pubblicazione da parte del Dipartimento senza la preventiva autorizzazione scritta del Fondo.

6.5 Nelle eventuali pubblicazioni dovrà esplicitamente essere dichiarato che i lavori sono stati eseguiti nell'ambito del presente contratto.

**Art. 7 - Assicurazioni**

7.1 Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

**Art. 8 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro**

8.1 Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 363/98 gli obblighi previsti dal T.U. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

**Art. 9 - Rappresentanti**

9.1 Con riferimento all'art. 2 del presente contratto i Rappresentanti designati dalle Parti per la gestione delle attività sono per il Dipartimento la prof.ssa Daniela Robasto e per Foragri il Dott. Roberto Bianchi

**Art. 10 - Responsabilità, permessi e autorizzazioni**

10.1 Ciascuna delle Parti solleverà e terrà indenne l'altra parte da ogni danno, azione o pretesa di terzi che dovesse derivare dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da parte del proprio personale o comunque da eventi ad esso imputabili.

10.2 È a carico del Dipartimento l’ottenimento degli eventuali permessi e autorizzazioni che siano necessari per l'attuazione dei programmi delle attività in conformità con le disposizioni in vigore nel luogo in cui devono essere effettuate le attività stesse e per gli scopi cui esse sono destinate.

**Art. 11 - Esecuzione del Contratto - Subcontratti**

11.1 Previa autorizzazione scritta e nel rispetto della normativa antimafia, il Dipartimento potrà affidare l'esecuzione di particolare attività ad operatori specializzati o conferire incarichi di consulenza a terzi; ferma, però, l'esclusiva responsabilità dell'Università, nei confronti del Fondo, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per l'eventuale inosservanza dell'obbligo di riservatezza.

**Art. 12 - Risoluzione**

12.1 In caso d'inadempimento, da parte del Dipartimento, degli obblighi derivanti dal presente contratto, lo stesso potrà risolversi, a seguito di diffida ad adempiere, ai sensi dell'Art. 1454 c.c.; tale diffida dovrà essere intimata dal Fondo al Dipartimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e dovrà prevedere per l'adempimento un termine di giorni 30 dalla data di ricezione della lettera medesima.

12.2 Il presente contratto potrà essere risolto dal Fondo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora il Dipartimento o il Responsabile della Ricerca violino i propri obblighi di cui agli Art. 5 e 6.

**Art. 13 - Recesso**

13.1 Il Dipartimento può recedere dal presente contratto mediante preavviso di giorni 30, da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per comprovate cause, sopravvenute indipendentemente dalla volontà del Dipartimento stesso. In tale eventualità, le attività regolarmenteeffettuate saranno compensate dal Fondo sulla base delle spese già sostenute ed impegnate dall'Università, così come risulteranno da adeguata documentazione giustificativa, ma comunque per una somma non superiore all'importo contrattuale di cui all'art. 3.1.

13.2 Il Fondo ha la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento e a qualsiasi stato d'avanzamento delle attività. In questo caso le attività saranno compensate dal Fondo secondo quanto previsto al punto 13.1. A titolo di completa e definitiva tacitazione, sarà inoltre corrisposto all'Università un compenso pari al 10% dell'importo contrattuale di cui al punto 3.1.

**Art. 14 - Pubblicità**

14.1 Il Dipartimento non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

**Art. 15 - Eventuali controversie, clausola arbitrale, foro competente**

15.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le Parti indicano il foro esclusivamente di Roma quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

**Art. 16 - Codice Etico**

16.1 Le Parti dichiarano e garantiscono che le attività di cui al presente contratto di ricerca verranno eseguite nel rispetto delle norme di legge in vigore, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Codice etico consultabile rispettivamente sui siti www.unito.it e www.foragri.com., la cui osservanza costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto.

**Articolo 17 - Norme sul trattamento dei dati**

17.1 Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e nell’ambito dei propri fini istituzionali, provvedono al trattamento dei dati personali relativi all’espletamento delle attività riconducibili all’oggetto della presente Convenzione in attuazione delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Per quanto attiene al Dipartimento, il trattamento si conformerà altresì a quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Decreto Rettorale 870/2019) e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica (Delibera n. 514/2018 del 19 dicembre 2018).

17.2 Titolari dei trattamenti dei dati sono l'Università degli Studi di Torino e il Fondo Foragri.

**Art. 18 - Oneri di registrazione e modalità di sottoscrizione**

18.1 Il presente Accordo è redatto in un unico originale elettronico, che sarà sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990. Tutti gli oneri fiscali relativi alla registrazione del presente contratto sono a carico del Fondo. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986. Le spese di bollo sono a carico del Fondo.

**Art. 19 - Cessione del contratto**

19.1 Il Dipartimento non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto né taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti senza il previo consenso scritto del Fondo.

Per il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione

Il Direttore Prof. Gianluca Cuozzo

*firmato digitalmente*

Per la Direzione Ricerca e Terza Missione

La Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta

*firmato digitalmente*

Per ForAgri

Il Presidente e Legale Rappresentante Dott. Stefano Bianchi

*firmato digitalmente*